



## LINEE GUIDA PER L'INTEGRITÀ NELLA RICERCA<sup>1</sup>

Per integrità nella ricerca si intende l'insieme dei principi e dei valori etici, dei doveri deontologici e degli standard professionali sui quali si fonda una condotta responsabile e corretta da parte di chi svolge, finanzia o valuta la ricerca scientifica, nonché da parte delle istituzioni che la promuovono e la realizzano. L'applicazione dei principi e dei valori e il rispetto della deontologia e degli standard professionali sono garanzia della qualità stessa della ricerca e contribuiscono ad accrescere la reputazione e l'immagine pubblica della scienza, con importanti ricadute sullo sviluppo della stessa e sulla società.

Fondamentali per l'integrità nella ricerca<sup>2</sup> sono i seguenti principi:

1. Dignità
2. Responsabilità
3. Equità
4. Correttezza
5. Diligenza.

Questi principi racchiudono, ineriscono o sono correlati ad altri principi e valori etici, quali in primo luogo: la libertà di ricerca scientifica; l'onore e la reputazione delle persone e la lealtà verso gli altri e verso le istituzioni; l'onestà, il rigore, l'affidabilità e l'obiettività nella conduzione della stessa; l'indipendenza di giudizio, la trasparenza, l'atteggiamento aperto ed equanime, la valorizzazione del merito, la reciprocità e la cooperazione con gli altri nell'adempimento dei propri compiti; l'imparzialità, la pertinenza, la vigilanza coscienziosa e l'efficienza nell'utilizzazione delle risorse; la responsabilità sociale e quella verso le generazioni future, compresi i doveri di tutela verso gli animali e in generale verso la biosfera.

### APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI

I principi fondamentali di integrità nella ricerca trovano applicazione in tutte le fasi che la riguardano, ovvero nella progettazione, pianificazione e svolgimento della stessa, nella pubblicazione e diffusione dei risultati, nella valutazione di persone, progetti e pubblicazioni, nei rapporti con i colleghi, con le istituzioni di afferenza e con le agenzie di finanziamento, nonché nei casi in cui si sospetti l'esistenza di condotte scorrette<sup>3</sup>, discutibili<sup>4</sup> e/o irresponsabili<sup>5</sup>.

Esulano invece dagli scopi delle Linee Guida le condotte che costituiscono oggetto di disciplina a livello civile o penale nonché le condotte disciplinate da strumenti giuridici internazionali sulla materia. Esulano altresì dagli scopi delle Linee Guida le condotte che, all'altro estremo, non sono passibili di chiara classificazione, ma infrangono principi di ciò che gli anglosassoni chiamano *fair play*, cioè quell'insieme di comportamenti che favoriscono la convivenza serena e la produttiva collaborazione fra ricercatori e che costituiscono l'espressione massima, e come tale auspicabile, di un'integrità interiorizzata.

---

<sup>1</sup> Cfr. "Nota al testo, gruppo di lavoro ed estensori", in appendice.

<sup>2</sup> In inglese: *Research Integrity*.

<sup>3</sup> In inglese: *Research Misconduct*.

<sup>4</sup> In inglese: *Questionable Research Practices*.

<sup>5</sup> In inglese: *Irresponsible Research Practices*.

Fra i due estremi rappresentati, da una parte, da comportamenti già regolamentati da codici ufficiali e, dall'altra, da comportamenti che esprimono una non meglio definibile correttezza professionale, si colloca un'ampia categoria di comportamenti che rappresentano infrazioni più o meno gravi dei principi di etica e integrità nella ricerca. Questi comportamenti – che si pongono in una prospettiva preliminare e di prevenzione rispetto alle condotte illecite – sono tuttora materia di discussione internazionale e oggetto di definizioni e regolamenti che variano in modo significativo da Paese a Paese e costituiscono l'obiettivo delle Linee Guida. A tale scopo, si riporta qui di seguito un elenco di condotte, prevalentemente di pertinenza dei ricercatori<sup>6</sup>, descritte in riferimento a ciascuna fase della conduzione di un progetto di ricerca, precisando che tale elenco è da ritenersi puramente esemplificativo e non tassativo.

## **PARTE I**

### **CONDOTTE CHE PROMUOVONO L'INTEGRITÀ NELLA RICERCA**

Sono esempi di condotte eticamente e professionalmente corrette che sostengono, favoriscono e promuovono l'integrità nella ricerca le seguenti:

#### **A. Nella progettazione e pianificazione della ricerca**

1. Concordare gli obiettivi di progetto: gli obiettivi e gli scopi che la ricerca si prefigge, nonché la pianificazione della stessa in termini di programmazione, individuazione dell'agenzia di finanziamento e previsioni generali, sono discussi e concordati dai ricercatori prima che il progetto venga presentato a un ente finanziatore e comunque prima dell'avvio delle attività. Chi ha responsabilità di coordinamento della ricerca discute in modo trasparente e concorda con i partecipanti anche eventuali successive modifiche. La partecipazione a un gruppo di ricerca nonché, in generale, la ricerca svolta in collaborazione, costituiscono un valore.
2. Definire i ruoli e i compiti dei ricercatori: i ruoli e gli specifici compiti dei singoli ricercatori e delle istituzioni di ricerca coinvolte nel progetto sono definiti con chiarezza e in modo imparziale, rispettando le qualifiche e le competenze anche dei più giovani, e sono comunicati al gruppo di ricerca tempestivamente. In particolare, il ruolo e le funzioni del/dei referente/i scientifico/i di progetto sono formalizzati prima del suo avvio.
3. Concordare la scelta, le procedure e gli incarichi di gestione delle fonti di finanziamento: la scelta delle fonti di finanziamento e le procedure per gestire i fondi assegnati sono stabilite e rendicontate con diligenza e in modo trasparente e condiviso, comprese l'individuazione del designato alla gestione dei fondi e la specificazione dei limiti alla sua discrezionalità.
4. Definire procedure, ruoli e incarichi per il trattamento e la conservazione di materiali e dati: i ricercatori individuano e stabiliscono formalmente i designati all'utilizzo, alla gestione e alla conservazione dei materiali e dei dati prodotti dalla ricerca. Similmente, si definisce il ruolo dei singoli partecipanti e l'eventuale accesso ai dati da parte di terzi e si individuano misure, strumenti e modalità per la migliore conservazione dei dati grezzi<sup>7</sup>.
5. Conoscere e rispettare norme e regolamenti: è dovere di tutti i ricercatori tenersi aggiornati con diligenza sulle normative anche internazionali che riguardano il proprio settore sperimentale e sui regolamenti vigenti nell'istituzione di ricerca di propria afferenza. È dovere delle istituzioni di ricerca fornire al riguardo informazioni aggiornate, complete e facilmente accessibili e organizzare la formazione continua dei ricercatori su tali aspetti.

---

<sup>6</sup> La definizione di "ricercatore" è da intendersi in maniera estensiva. Per "ricercatore" si intende chiunque lavori presso il CNR (e in generale presso una istituzione di ricerca) o vi collabori sul piano della ricerca scientifica, a qualsiasi titolo, con qualsiasi qualifica e in qualsiasi ruolo, purché titolare di un rapporto formalizzato.

<sup>7</sup> In inglese: *Raw Data*.

6. Valutare la fattibilità, il potenziale impatto e le implicazioni etiche del progetto: i ricercatori e le istituzioni di ricerca coinvolti nel progetto ne valutano la concreta fattibilità e i profili etici. Ne esaminano inoltre responsabilmente il potenziale impatto sulle persone, sulla biosfera e sulla società, compresi i profili economici e quelli di trasferimento tecnologico e traslabilità dei risultati, preferibilmente dando conto di tali valutazioni nella documentazione del progetto.
7. Pianificare responsabilità e procedure per il trattamento dei dati: il Responsabile del trattamento dei dati della struttura presso la quale il progetto verrà svolto designa formalmente la/e persona/e autorizzata/e al trattamento dei dati personali che verranno raccolti nel corso delle attività di ricerca. Tra le persone autorizzate vi è preferibilmente il responsabile scientifico del progetto. Le persone autorizzate comunicano al Responsabile del trattamento la tipologia di dati raccolti, le finalità di progetto connesse al trattamento, la base giuridica del trattamento, l'informativa relativa al trattamento resa agli interessati, chi tra il personale coinvolto nel progetto avrà accesso ai dati, quali misure di sicurezza siano previste per il trattamento e la conservazione dei dati (logiche, tecniche e organizzative), l'esito della valutazione preliminare di impatto del trattamento sui diritti degli interessati, compilata ai sensi delle norme vigenti, e tutti gli elementi utili ai fini dell'aggiornamento del Registro relativo al trattamento dei dati personali istituito presso l'ente di afferenza.
8. Esplicitare e gestire i conflitti di interesse potenziali ed effettivi: i ricercatori evitano le circostanze in cui il loro lavoro può essere esposto a conflitti d'interesse in grado di influenzare significativamente la loro obiettività. In ogni caso, la natura di eventuali conflitti di interesse deve essere esplicitata con completezza in tutte le sedi opportune e nelle modalità previste, al fine di consentire l'apprezzamento da parte dei terzi del possibile condizionamento o effetto distorsivo di tali interessi. I conflitti di interesse possono essere diretti o indiretti, nonché di natura professionale, istituzionale o personale (come legami, contrasti o rivalità).

#### **B. Nello svolgimento del progetto di ricerca**

1. Utilizzare materiali adeguati e metodi pertinenti: la ricerca deve essere condotta correttamente seguendo metodologie pertinenti, agendo con professionalità, rigore e accuratezza, verificandone sistematicamente l'impatto etico-sociale e ambientale, stimandone la sostenibilità economica, utilizzando le risorse in modo efficiente, salvaguardando la sicurezza dei ricercatori e attenendosi a quanto stabilito in precedenza nella fase di pianificazione del progetto, ove appropriato.
2. Documentare la ricerca: la documentazione relativa agli obiettivi, ai metodi, alle attività e ai progressi conseguiti in termini di risultati parziali deve essere veritiera, completa e dettagliata, e tale da permettere il suo esame critico e l'eventuale replicazione dello studio anche da parte di terzi. Ogni cambiamento sostanziale nel disegno dello studio è annotato e giustificato.
3. Conservare materiali e dati primari: considerato che la valutazione dell'attendibilità di una ricerca e del significato e autenticità dei risultati può richiedere, successivamente alla loro pubblicazione, l'analisi di dati grezzi, registri, materiali e informazioni relativi alla ricerca stessa, i seguenti elementi sono conservati in modo accessibile e facilmente fruibile per la durata di 10 anni se in formato elettronico e di 5 anni in tutti gli altri casi:
  - a. Quaderni di laboratorio e appunti di lavoro;
  - b. Documenti, elenchi e registri contenenti i dati raccolti e processati, anche qualora questi siano stati anonimizzati all'atto di pubblicazione dei risultati, in ottemperanza alla normativa vigente (ad esempio, dati sensibili di pazienti, caratteristiche del campione, etc.);

- c. RegISTRAZIONI audio e video, trascrizioni di interviste o questionari compilati dai partecipanti, in originale;
- d. *File* originali di immagini di *gel*<sup>8</sup>, *blot*, *cromatogrammi*<sup>9</sup> e colture cellulari, etc.;
- e. Fogli elettronici contenenti dati grezzi ed esiti di indagini strumentali;
- f. Campioni biologici e derivati (ad esempio, vetrini e tessuti preservati);
- g. Eventuali dati primari, dalla cui analisi sono stati ottenuti tutti i risultati pubblicati, in qualsiasi formato.

La risposta all'eventuale richiesta di accesso da parte di chi ne abbia l'autorità deve essere pronta e scevra da reticenze. Altresì, lo smarrimento o il furto dei materiali e dei dati grezzi sono prontamente segnalati nell'ambito della propria istituzione di afferenza nonché, ove richiesto in base a specifici accordi o regole di pubblicazione, ai responsabili editoriali<sup>10</sup> delle riviste interessate.

4. Rispettare le norme sulla riservatezza dei dati: i pazienti e in generale le persone arruolate in una ricerca sono tutelate riguardo alla riservatezza dei dati personali. Tali dati sono pubblicati unicamente in forma anonima, seguendo le modalità previste dalle norme specifiche per il loro trattamento. Le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si rendono disponibili verso gli interessati in modo da consentire loro l'esercizio concreto dei propri diritti, vigilano affinché siano assicurate le misure per la sicurezza nel trattamento, compresi gli accessi dei ricercatori e le modalità di conservazione, e informano immediatamente il Responsabile del trattamento dei dati della struttura di afferenza in caso di violazioni. Sulla base delle informazioni rese dalle persone autorizzate al trattamento, il Responsabile del trattamento aggiorna il Registro dei trattamenti dei dati personali istituito presso l'ente di afferenza.
5. Comunicare all'interno del gruppo di ricerca e con le istituzioni di afferenza: i ricercatori che collaborano al progetto comunicano tra loro e con i referenti delle istituzioni di ricerca di propria afferenza frequentemente e con regolarità, lealtà e trasparenza, consentendo a tutti i soggetti coinvolti di essere aggiornati sul progresso delle sperimentazioni e sul conseguimento dei risultati in ogni fase della ricerca.
6. Confrontare e verificare reciprocamente il proprio operato: la critica scientifica reciproca, leale, disinteressata e trasparente è essenziale per il processo di auto-correzione della scienza. Di conseguenza, i ricercatori coinvolti in un progetto cooperano, per quanto possibile, nella verifica ed eventuale correzione del lavoro svolto dai colleghi, nei limiti delle proprie competenze. Tale azione si svolge nel rispetto della reputazione professionale di ciascuno nonché interpersonale.
7. Segnalare eventuali casi di condotta scorretta, discutibile e/o irresponsabile: un ricercatore che abbia fondate ragioni, corredate da opportuni riscontri, di sospettare un caso di condotta scorretta, discutibile e/o irresponsabile da parte di colleghi o collaboratori, deve comunicare tali ragioni in modo circostanziato alle persone, strutture o commissioni/comitati preposti nell'ambito della propria istituzione di afferenza o ai suoi rappresentanti legali. Nei casi più gravi di presunta condotta scorretta, li denuncia nelle sedi competenti.
8. Tutelare la dignità e la salute delle persone e il benessere degli animali: i ricercatori operano nel massimo rispetto verso tutte le persone coinvolte nella ricerca, non compromettono la

---

<sup>8</sup> L'elettroforesi su gel di poliacrilammide è una tecnica attraverso la quale sequenziare il DNA o separare e studiare le proteine derivanti da un campione biologico.

<sup>9</sup> Tecnica biochimica che permette di identificare in una miscela una determinata molecola attraverso il suo riconoscimento da parte di anticorpi specifici.

<sup>10</sup> In inglese: *Editor in Chief*.

salute e il benessere della comunità, come anche la sicurezza e salubrità dell'ambiente in cui lavorano, e tutelano responsabilmente il benessere degli animali utilizzati a fini scientifici.

9. Rispettare le norme e buone pratiche bioetiche: i ricercatori osservano diligentemente le norme e le buone pratiche bioetiche, quali ad esempio l'acquisizione del consenso informato e l'equità nei confronti dei soggetti sperimentali, la tutela speciale dei minori e dei soggetti vulnerabili e della loro integrità psico-fisica, la protezione della riservatezza e della vita privata dei soggetti coinvolti, la comunicazione degli *Incidental Findings*<sup>11</sup>, la sicurezza dei ricercatori nello svolgimento delle attività scientifiche. Si adoperano inoltre affinché tali norme e buone pratiche siano promosse e rispettate.

### **C. Nella pubblicazione<sup>12</sup> dei risultati**

1. Publicare tempestivamente: ogni ricercatore condivide con la comunità scientifica i dati, le metodologie e i risultati di uno studio con completezza e tempestività, ovvero nel tempo giusto. La necessità di verificare e completare i dati o l'esigenza di riconoscere il primato di una scoperta e l'eventuale proprietà intellettuale delle sue applicazioni incidono in modo differente da caso a caso sui tempi e sulle modalità di pubblicazione dei risultati. Tuttavia, ogni ritardo non giustificato da tali necessità costituisce un freno al progresso scientifico e come tale va evitato.
2. Diffondere i risultati: i risultati di una ricerca apportano un beneficio collettivo. Pertanto, i ricercatori e i soggetti preposti a finanziare, sostenere, pubblicare e diffondere la ricerca operano affinché le pubblicazioni scientifiche siano liberamente accessibili alla comunità scientifica internazionale, in misura compatibile con le proprie risorse e i propri interessi e secondo un principio di equità<sup>13</sup>.
3. Preservare la qualità delle pubblicazioni: i ricercatori pubblicano i propri risultati regolarmente e tempestivamente ma senza per questo anteporre rapidità di pubblicazione o aspirazione a raggiungere un numero elevato di pubblicazioni nel proprio curriculum scientifico a originalità, accuratezza, attendibilità e rilevanza dei risultati medesimi. Nella scelta della sede di pubblicazione i ricercatori valutano la reputazione della rivista e fanno ogni sforzo per identificare ed evitare l'editoria predatoria.
4. Non moltiplicare surrettiziamente il numero delle pubblicazioni: ogni pubblicazione deve riportare in modo completo, coerente e autoconsistente i risultati di uno studio. I ricercatori non devono moltiplicare surrettiziamente il numero delle pubblicazioni attraverso l'eccessiva e artificiosa suddivisione dei risultati<sup>14</sup>. Tale comportamento rischia infatti di compromettere la capacità della comunità scientifica di accedere all'insieme dei risultati prodotti e di valutarne significato e rilevanza.

---

<sup>11</sup> Notizie inattese o accidentali non ricomprese tra gli obiettivi primari o secondari del progetto di ricerca.

<sup>12</sup> Nelle Linee guida il concetto di pubblicazione scientifica è inteso in senso ampio e comprende: articoli scientifici, anche circolanti in versioni temporanee (ad esempio, working paper), in fase di revisione paritaria o già pubblicati da riviste scientifiche o divulgative; progetti e piani di ricerca presentati a supporto di (o prodotti nell'ambito di un esame per) una richiesta di fondi, un bando di gara o un concorso; comunicazioni orali a convegni e conferenze e relativi atti in forma scritta; libri, capitoli di libri, saggi e articoli in volumi collettanei; tesi di dottorato e tesi di laurea; rapporti scientifici o tecnici; pagine personali su siti Internet di natura dichiaratamente istituzionale o accademica. Non sono invece ricompresi nella categoria di pubblicazione scientifica: testi e bozze circolate informalmente o testi generici pubblicati a titolo personale (ad esempio, testi pubblicati su blog, social network, mail, etc.); riunioni o seminari di natura informale e locale inclusi i relativi resoconti.

<sup>13</sup> Cfr. dibattito scientifico e di politica della ricerca sull'Open Access e Open Science.

<sup>14</sup> In inglese, comportamento definito *Salami Slicing*.

5. Comunicare con obiettività e responsabilità: nella misura consentita da ciascuna diversa forma e modalità di pubblicazione, i ricercatori forniscono in modo scrupoloso, obiettivo e imparziale la maggior quantità possibile di elementi e informazioni anche su aspetti quali:
  - a. la letteratura fondamentale e le conoscenze antecedenti lo studio;
  - b. lo scopo originario e i metodi definiti *prima* dello svolgimento della ricerca;
  - c. le eventuali modifiche negli obiettivi e nelle metodologie intercorse *dopo* l'avvio della ricerca;
  - d. i risultati significativi conseguiti, compresi quelli negativi o nulli;
  - e. le possibili interpretazioni, l'ambito di applicabilità e le limitazioni dei risultati conseguiti.
6. Condividere oneri e benefici: tanto gli oneri sostenuti nel produrre e pubblicare i risultati, quanto i benefici conseguiti con la pubblicazione degli stessi, sono ripartiti in modo equo fra i ricercatori partecipanti a un progetto, in ragione del contributo di ciascuno.
7. Rispettare il diritto a essere riconosciuti autori di una pubblicazione<sup>15</sup>: l'identità degli autori di una pubblicazione e l'ordine in cui i loro nomi appariranno nella stessa sono concordati prontamente, se possibile già durante la pianificazione della ricerca o nelle sue fasi iniziali di svolgimento. Ferme restando le disposizioni in materia di diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, sono autori legittimi di una pubblicazione scientifica tutti e soltanto coloro che hanno apportato un contributo significativo al lavoro stesso.  
Per "contributo significativo" si intende l'aver collaborato ad almeno due attività tra le seguenti:
  - a. formulazione dell'ipotesi sottostante la ricerca;
  - b. progettazione della ricerca e della metodologia;
  - c. raccolta dei dati;
  - d. elaborazione e analisi dei dati;
  - e. interpretazione dei risultati;
  - f. redazione di parti significative del testo.

È altresì opportuno esplicitare, ove possibile nella pubblicazione medesima, lo specifico contributo apportato da ciascun co-autore. Allo stesso tempo, ogni co-autore di una pubblicazione è corresponsabile scientificamente e moralmente per l'intero contenuto della stessa e prima della sottomissione della pubblicazione a una rivista o a un editore, è tenuto a verificare ogni elemento della pubblicazione scrupolosamente, ovvero, il testo, le figure, le immagini, le tabelle, l'elenco degli autori e ogni altra sua parte.

8. Esplicitare ogni doveroso ringraziamento: se il contributo di un ricercatore non è sufficiente a giustificare lo *status* di co-autore in base alla definizione di cui al punto precedente, tale contributo deve essere sempre comunque menzionato nella pubblicazione sotto forma di un esplicito ringraziamento<sup>16</sup>, anche in questo caso indicando ove possibile lo specifico contributo apportato. Parimenti, devono essere ringraziati tutti i soggetti che hanno fornito un sostegno finanziario, materiale oppure di strumentazione o struttura.
9. Correggere e ritrattare pubblicazioni erranee o fraudolente: i ricercatori che dopo la pubblicazione di un proprio articolo vi rilevino errori o sospettino un caso di condotta scorretta relativamente all'attendibilità dei dati o all'originalità del testo, devono valutare con la massima rapidità, possibilmente in condivisione con tutti i co-autori, la necessità di

---

<sup>15</sup> In inglese: *Authorship*.

<sup>16</sup> Ad esempio, nella sezione apposita alla fine di un articolo scientifico o di un libro, denominata in inglese *Acknowledgements*.

correggere o ritrattare la pubblicazione. Una volta che sia accertata la natura erronea o fraudolenta di una pubblicazione o di parte di essa, o nel caso di un sospetto fondato, i ricercatori e in particolare l'Autore Corrispondente<sup>17</sup> devono coinvolgere tempestivamente i responsabili editoriali e i soggetti competenti all'interno della propria istituzione di afferenza e provvedere a inviare una nota di correzione o una richiesta di ritrattazione. Fa parte dei doveri del ricercatore co-autore di una pubblicazione che abbia contezza di una condotta scorretta tenuta da un altro co-autore relativamente ad eventuali fabbricazioni/falsificazioni/plagi di dati/immagini/testi presenti nella pubblicazione, segnalare tale circostanza, in prima istanza all'Autore Corrispondente, o ad altra figura di competenza ove necessario.

10. Gestire i conflitti di interesse: gli eventuali conflitti di interesse che possano in linea di principio compromettere l'obiettività del ricercatore nello svolgimento della ricerca, nella pubblicazione dei risultati e nella valutazione del lavoro altrui devono essere evitati ove possibile e comunque devono essere sempre esplicitati in modo appropriato al contesto e non reticente.

#### **D. Nelle fasi di valutazione di persone, progetti o pubblicazioni**

1. Valutare con imparzialità e correttezza i ricercatori della propria unità di ricerca: chiunque eserciti un ruolo di responsabilità/direzione conduce in modo diligente ed equanime il proprio gruppo di ricerca, valutando in modo imparziale e trasparente il lavoro di ciascuno, agendo in conformità con i principi della buona amministrazione e gestione e con le migliori prassi.
2. Contribuire alla revisione paritaria<sup>18</sup>: al fine di promuovere il progresso del proprio ambito disciplinare, i ricercatori si rendono disponibili a svolgere con cura e giusta frequenza il ruolo di revisori paritari del lavoro altrui, tanto per conto di riviste scientifiche che per congressi scientifici, bandi di concorso o procedure comparative per l'attribuzione di fondi di ricerca. Tale attività è svolta nell'interesse collettivo, rispettando il principio di riservatezza e soltanto se si possiedono le competenze specialistiche richieste. In nessun caso un revisore trae vantaggio scientifico o personale dal conoscere i risultati di una ricerca prima della loro pubblicazione.
3. Garantire una revisione paritaria attendibile e di qualità: gli stessi principi di cui al punto precedente guidano la condotta del ricercatore che si trovi a svolgere il ruolo di responsabile editoriale di una rivista scientifica. In particolare, il ricercatore-responsabile editoriale garantisce seri e attenti processi di revisione paritaria, un'accurata e trasparente valutazione delle metodologie utilizzate nelle ricerche, della qualità, originalità e integrità dei risultati e del testo – anche attraverso un'analisi tecnica volta a verificare l'eventuale fabbricazione/falsificazione/plagio di dati/immagini/testi – nonché l'esplicitazione di eventuali conflitti di interesse da parte degli autori e degli stessi revisori. Garantisce altresì che la selezione dei revisori avvenga esclusivamente sulla base della loro reputazione ed esperienza scientifica. Una speciale cura deve essere posta qualora le ricerche valutate ai fini della pubblicazione presentino profili di Duplice Uso<sup>19</sup>.

#### **E. Nei rapporti interni alle istituzioni di ricerca, nei rapporti con i colleghi e nella gestione della ricerca**

---

<sup>17</sup> In inglese: *Corresponding Author*.

<sup>18</sup> In inglese: *Peer Review*.

<sup>19</sup> In inglese: *Dual Use*. Termine formale con il quale si indica la suscettibilità dei dati o dei risultati di una ricerca ad essere usati in modo improprio, diverso da quello originariamente inteso dai ricercatori, e tale da mettere a rischio la sicurezza, la salute, o il benessere psichico e morale di soggetti terzi o della collettività.

1. Garantire un ambiente favorevole all'integrità nella ricerca: le istituzioni scientifiche e chi in esse riveste ruoli di coordinamento o di direzione scientifica o amministrativa promuovono attivamente i valori e i principi di integrità nella ricerca e favoriscono un ambiente di lavoro propizio all'applicazione concreta di tali principi. In particolare, ferma restando l'esigenza di una programmazione delle attività di ricerca, essi garantiscono la libertà scientifica dei ricercatori tutelando dal rischio di coercizioni e discriminazioni e incoraggiando un atteggiamento responsabile e cooperativo tra colleghi.
2. Prevenire condotte scorrette: le istituzioni scientifiche e chi in esse riveste ruoli di coordinamento o di direzione scientifica o amministrativa operano al fine di ridurre il rischio di condotte scorrette e in generale di pratiche discutibili o irresponsabili, promuovendo il merito e incoraggiando la frequente, franca e trasparente comunicazione tra colleghi. Essi vigilano affinché i comportamenti del personale si ispirino ai principi dell'integrità nella ricerca, in particolare riguardo alla registrazione e conservazione dei materiali e dei dati, alla tracciabilità delle procedure e dei protocolli impiegati e all'originalità delle pubblicazioni. L'efficacia nel prevenire condotte scorrette di un'istituzione scientifica o struttura costituisce un criterio di valutazione delle stesse.
3. Educare all'integrità nella ricerca: le istituzioni scientifiche e chi in esse riveste ruoli di coordinamento o direzione scientifica o amministrativa contribuiscono, nelle forme consentite dal proprio ruolo, a formare i ricercatori riguardo ai principi dell'integrità nella ricerca e in generale alle responsabilità sociali implicate dalle sperimentazioni. Altresì, viene incoraggiata la sottoscrizione di accordi preventivi in materia di integrità nella ricerca nell'ambito di progetti di ricerca che coinvolgano gruppi di ricerca esterni all'ente di afferenza, anche a livello internazionale.
4. Accogliere segnalazioni<sup>20</sup> di possibili irregolarità: le istituzioni scientifiche istituiscono al proprio interno commissioni indipendenti, possibilmente permanenti, costituite in larga maggioranza da componenti esterni alle istituzioni medesime nonché strutture tecnico-scientifiche dedicate e adottano procedure atte a favorire l'emersione di eventuali casi di condotta scorretta nella ricerca e ad accogliere eventuali segnalazioni di casi sospetti, prevedendo un sistema codificato di garanzia<sup>21</sup>, escludendo segnalazioni non in forma scritta e segnalazioni anonime e assicurando procedure di appello. Lo scopo delle attività di valutazione delle commissioni è duplice: accertare la presunta condotta scorretta nella ricerca e possibilmente la relativa responsabilità personale, nonché tutelare la correttezza dei dati scientifici pubblicati, ove applicabile, e la fiducia nella ricerca e nella scienza. Nello svolgimento dei propri compiti, le commissioni collaborano in modo trasparente con le strutture, con gli editori e i responsabili editoriali e con eventuali organismi analoghi, anche a livello internazionale. Nella fase di istruzione del caso, l'iter di valutazione di un presunto caso di condotta scorretta nella ricerca coinvolge sempre il ricercatore segnalato, mettendolo nelle condizioni di conoscere e comprendere gli addebiti mossi, di fornire eventuali controdeduzioni o spiegazioni utili ai fini della valutazione stessa e di avvalersi della testimonianza di collaboratori e colleghi. Altresì, in questa fase è prevista, ove appropriata, l'eventuale consulenza di esperti tecnici. Di norma, inoltre, la valutazione del presunto caso di condotta scorretta implica l'esame della produzione scientifica degli ultimi 5 anni della persona segnalata. Nei limiti di legge, tanto l'anonimato di colui che opera la segnalazione quanto quello della persona la cui presunta condotta scorretta è stata segnalata sono tutelati e garantiti nel corso dell'accertamento di quanto accaduto e successivamente ad esso, in base

---

<sup>20</sup> In inglese: *Whistleblowing*.

<sup>21</sup> A tal fine, le istituzioni procedono con proprio atto interno.



a procedure formalizzate. Inoltre, ogni forma di pregiudizio, stigmatizzazione, discriminazione, ritorsione o interferenza indebita nei loro confronti è attivamente contrastata. Nella valutazione del caso ogni elemento di mitigazione della responsabilità è preso in considerazione così come l’ipotesi di errori in buona fede.

5. Impedire pratiche irresponsabili e prevenire le condotte scorrette nella ricerca: l’integrità nella ricerca deve essere attivamente tutelata da tutti coloro che fanno parte della comunità scientifica. Pertanto, non si deve accordare alcun tipo di sostegno, diretto o indiretto, né essere omertosi o mostrare tolleranza o indulgenza riguardo alle frodi scientifiche o ad altra infrazione dei principi e delle disposizioni relative all’integrità nella ricerca. Altresì, eventuali provvedimenti devono essere finalizzati in primo luogo e prioritariamente a evitare condotte scorrette o irresponsabili future.

#### **F. Nella comunicazione pubblica e divulgazione dei risultati**

1. Esprimersi con competenza: i ricercatori limitano il proprio contributo e le dichiarazioni pubbliche esclusivamente ai campi di propria competenza professionale. Una chiara e aperta distinzione viene operata tra la comunicazione di opinioni personali e quella di opinioni professionali basate su pubblicazioni già passate al vaglio della revisione paritaria e/o su dati ottenuti con metodi generalmente accettati dalla comunità scientifica, codificati da criteri documentati e documentabili, e la cui efficacia, attendibilità e margine di errore siano stati accertati sperimentalmente.
2. Comunicare in maniera equilibrata: oltre ad assicurare la netta distinzione tra opinioni personali ed evidenze scientifiche, ogni qualvolta si rivolgono al grande pubblico, i ricercatori improntano il proprio stile espositivo alla chiarezza, all’onestà, all’obiettività, al rigore e alla trasparenza.
3. Menzionare i partecipanti alla ricerca e le istituzioni di afferenza: i ricercatori partecipanti a un progetto concordano tra loro su chi, nell’ambito della collaborazione, è preferibilmente deputato a parlare a nome del gruppo di ricerca. I contenuti della comunicazione devono essere condivisi dal gruppo e includono la menzione delle istituzioni di afferenza dei partecipanti, dei co-autori di una pubblicazione o dei colleghi coinvolti nel progetto che viene illustrato. Le qualifiche professionali sono riferite in modo veritiero e non fuorviante, al fine di non indurre confusione in chi fruisce della comunicazione.

## **PARTE II**

### **CONDOTTE LESIVE DELL’INTEGRITÀ NELLA RICERCA**

Le condotte eticamente e professionalmente scorrette<sup>22</sup> e le condotte discutibili e/o irresponsabili<sup>23</sup> che contrastano con l’integrità nella ricerca devono essere prevenute e/o sanzionate. Ferma restando l’eventuale rilevanza civile o penale dei comportamenti di seguito descritti, sono esempi di tali condotte:

---

<sup>22</sup> Per condotta scorretta (in inglese *Research Misconduct*) si intende un’intenzionale e grave violazione delle norme deontologiche su cui si fonda la ricerca scientifica. Sul sito web della Commissione, si legge: “La violazione dei principi e dei valori etici, dei doveri deontologici e degli standard professionali sui quali si fonda una condotta responsabile e corretta da parte di chi svolge, finanzia o valuta la ricerca scientifica nonché da parte delle istituzioni che la promuovono e la realizzano è normalmente indicata come *condotta scorretta nella ricerca*” ([www.cnr.it/it/research-misconduct](http://www.cnr.it/it/research-misconduct)).

<sup>23</sup> Le Pratiche discutibili (in inglese *Questionable Research Practices*) o irresponsabili (in inglese *Irresponsible Research Practices*) sono, rispettivamente, comportamenti che possono o meno configurarsi come condotte scorrette a seconda delle circostanze e dell’atteggiamento soggettivo di chi le realizza e comportamenti indubitabilmente lesivi del progresso morale e scientifico nella ricerca, ma non identificati con forme tipiche di condotte scorrette.

## **A. Nella progettazione e pianificazione della ricerca**

### **CONDOTTE SCORRETTE:**

1. Plagio:
  - appropriarsi, intenzionalmente o per effetto di una condotta non diligente, di proposte progettuali altrui, presentandole interamente o in parte a firma di una persona diversa dall'autore;
  - utilizzare traduzioni integrali o parziali di una proposta progettuale altrui, senza citarne la fonte;
  - appropriarsi, intenzionalmente o per effetto di una condotta non diligente, di idee, dati o risultati altrui nel caso in cui l'attribuzione degli stessi ad altri ricercatori sia documentata e dimostrabile;
  - non accertare il consenso dei co-autori di una proposta progettuale prima della sottomissione della stessa a un soggetto finanziatore.
2. Cattiva gestione dei conflitti di interesse:
  - nascondere parzialmente o interamente i conflitti di interesse effettivi e quelli potenziali nel caso in cui la loro esplicitazione sia prevista e definita;
  - nascondere, anche parzialmente, il contributo di un soggetto finanziatore alla ricerca;
  - nascondere, anche parzialmente, interessi finanziari diretti;
  - accettare fonti di finanziamento o ruoli professionali eticamente incompatibili con l'attività di ricercatore secondo i criteri e le norme che regolano il proprio ente di appartenenza e il buon andamento della Pubblica Amministrazione.

### **PRATICHE DISCUTIBILI E/O IRRESPONSABILI:**

- pianificare in modo inadeguato o superficiale le attività di ricerca;
- valutare in modo approssimativo la fattibilità della ricerca;
- enfatizzare il valore scientifico potenziale della ricerca includendo nella proposta progettuale dati preliminari incongrui;
- non gestire in modo trasparente conflitti di interesse potenziali anche ove la loro esplicitazione non sia richiesta;
- imporre o accettare accordi che non garantiscano l'indipendenza di giudizio del ricercatore e che ne limitino o controllino in modo inappropriato la libertà di pubblicare i risultati.

## **B. Nello svolgimento del progetto di ricerca**

### **CONDOTTE SCORRETTE:**

1. Fabbricazione di dati o risultati:
  - inventare dati o risultati di ricerca, ovvero pubblicare dati o risultati che non siano stati effettivamente ottenuti oppure che non siano stati ottenuti con i metodi descritti nella pubblicazione.
2. Falsificazione di dati o risultati:
  - modificare, selezionare, manipolare o trasformare dati o risultati mediante tecniche che non siano giustificate dalla metodologia tipicamente impiegata nel campo di ricerca specifico e che non siano presentate in modo trasparente nella pubblicazione. Tali pratiche si configurano come falsificazione qualora sia dimostrato che esse sono state attuate allo scopo di presentare i risultati della ricerca in modo ingannevole. Sono incluse in questa categoria anche le omissioni nella pubblicazione di parte rilevante dei risultati o di dettagli relativi al metodo di ricerca qualora tali omissioni siano volte a distorcere in modo intenzionale i risultati stessi e le conclusioni della pubblicazione.

- la falsificazione di dati o risultati costituisce un disvalore indipendentemente dal permanere del valore scientifico dei risultati pubblicati.
3. Incuria e abuso dei dati:
- raccogliere in modo incompleto materiali, dati, registri e informazioni relativi alle proprie ricerche;
  - dichiarare falsamente, soprattutto nelle pubblicazioni, di essere in possesso di dati e materiali originali;
  - distruggere dati, registri e informazioni relativi a una ricerca in una data antecedente alla scadenza codificata dall'ente di afferenza;
  - ostacolare l'accesso a materiali, dati, registri e informazioni prima della scadenza specificata come limite temporale minimo per la loro conservazione, a fronte di una richiesta di verifica da parte di terzi che vi abbiano titolo.
4. Furto di dati:
- appropriarsi o fare uso di dati primari di una ricerca senza il consenso degli autori e, in generale, degli aventi diritto;
  - dare a terzi accesso a risultati, scoperte, ipotesi, teorie e metodi inediti di ricerca prima che questi siano stati pubblicati o senza avere il consenso degli autori e, in generale, degli aventi diritto.

**PRATICHE DISCUTIBILI E/O IRRESPONSABILI:**

- rendersi responsabili di negligenze gravi e persistenti, tali da distorcere ripetutamente, seppure involontariamente, i risultati e le conclusioni di una ricerca. Tali negligenze includono anche la cattiva manutenzione della strumentazione di laboratorio così come di ogni altra apparecchiatura o struttura preposte alla ricerca nonché l'inadeguata conservazione di materiali, dati, registri e informazioni relativi alle proprie ricerche;
- operare in modo negligente e inadeguato, commettendo errori ricorrenti e gravi, anche metodologici, nella progettazione e conduzione della ricerca;
- operare sistematicamente con parzialità e distorsioni nella conduzione di ricerche e nella pubblicazione dei risultati, ma non in modo tale da prefigurare un caso di condotta scorretta.

**C. Nella pubblicazione dei risultati**

**CONDOTTE SCORRETTE:**

1. Plagio:
  - appropriarsi, intenzionalmente o per effetto di una condotta non diligente, di pubblicazioni altrui, presentandole interamente o in parte a firma di una persona diversa dall'autore;
  - avvalersi direttamente di parti di testo altrui senza indicare le fonti in nota e/o come citazione;
  - Pubblicare una traduzione integrale di un testo altrui, o delle parti essenziali di esso, senza citare la fonte originaria;
  - pubblicare, intenzionalmente o per effetto di una condotta non diligente, idee, dati o risultati altrui nel caso in cui l'attribuzione degli stessi ad altri ricercatori sia documentata e dimostrabile;
2. Pubblicazioni multiple:
  - pubblicare risultati identici, o sostanzialmente tali, in articoli multipli, contemporaneamente o dilazionati nel tempo, senza specificare in ciascun caso che si tratta di una ripubblicazione o senza citare le altre pubblicazioni che riportino i medesimi risultati. Ricadono in questa categoria anche traduzioni o riedizioni di articoli precedentemente pubblicati in lingue diverse. La diffusione dei risultati delle ricerche in diverse lingue è da incoraggiarsi, ma

qualsiasi traduzione, riedizione e riutilizzo di dati già pubblicati deve essere esplicitata chiaramente.

3. Invio di proposte multiple:

- inviare contemporaneamente a più di una rivista scientifica, senza farne esplicita menzione, i medesimi risultati di una ricerca, al fine di incrementare le probabilità di pubblicazione.

4. Incuria e abuso della firma di un articolo:

- attribuire o offrire lo status di co-autore di una pubblicazione a qualcuno che non risponda ai requisiti di co-autore come specificati nella Parte I, sezione C, punto 7 (“Rispettare il diritto a essere riconosciuti autori di una pubblicazione”);
- accettare lo status di co-autore di una pubblicazione sebbene non si risponda ai requisiti di cui alla Parte I, sezione C, punto 7;
- negare lo status di co-autore di una pubblicazione a qualcuno che risponda ai requisiti di cui alla Parte I, sezione C, punto 7;
- imporre lo status di co-autore di una pubblicazione a qualcuno che non risponda ai requisiti di cui alla Parte I, sezione C, punto 7;
- negare, celare o omettere il ringraziamento, nelle modalità indicate nella Parte I, sezione C, punto 8 (“Esplicitare ogni doveroso ringraziamento”), del contributo di singoli individui nel caso in cui tale contributo risponda ai requisiti;
- non comunicare in modo chiaro e trasparente nella pubblicazione, nella sezione dedicata ai materiali e metodi o in quella dei ringraziamenti, l’eventuale uso di servizi professionali di traduzione o redazione. La pratica per la quale la stesura di un articolo scientifico è affidata interamente a scrittori professionali ombra, non altrimenti coinvolti nella ricerca<sup>24</sup>, si configura come esempio di condotta scorretta qualora essa non venga esplicitata nell’articolo stesso, indicando i nominativi delle aziende o dei professionisti interessati;
- dichiarare o dare a intendere falsamente che il proprio lavoro è già stato discusso o esaminato da singoli esperti autorevoli, ad esempio facendo un uso ingannevole dei ringraziamenti;
- non accertare il consenso dei co-autori di una pubblicazione prima della sua sottomissione a una rivista.

5. Inadempienza nel correggere e rettificare la propria produzione scientifica:

- non chiedere la ritrattazione di un articolo una volta che sia accertata la presenza di dati fabbricati/falsificati o di errori gravi al punto da compromettere la validità dei risultati;
- non chiedere la correzione di un articolo una volta che sia accertata la presenza di errori significativi, tali da compromettere la comprensione della pubblicazione o di sue parti rilevanti;
- annunciare in una pubblicazione o sui media un risultato o una scoperta senza essere in grado di sostenere tale annuncio con dati o argomenti;
- non fare il possibile per comunicare nel modo più ampio, compresi i media, la ritrattazione o correzione dell’annuncio di una scoperta una volta che tale annuncio si sia dimostrato erroneo o parzialmente tale.

**PRATICHE DISCUTIBILI E/O IRRESPONSABILI:**

- utilizzare direttamente parti di testo proprie già pubblicate senza indicare le fonti in nota e/o come citazione (pratica talora definita auto-plagio);
- moltiplicare artificiosamente le pubblicazioni attraverso una suddivisione ingiustificata dei risultati. Per suddivisione ingiustificata si intende una scomposizione eccessiva dei risultati che

---

<sup>24</sup> In inglese la pratica è definita *Ghostwriting*.

vada molto oltre una suddivisione naturale e logica e che sia tale da impedire l'accesso completo e una fondata interpretazione dei risultati da parte di terzi;

- denigrare o sminuire il contributo portato alle proprie ricerche da ricercatori concorrenti, ad esempio omettendo intenzionalmente di citare i loro lavori nelle proprie pubblicazioni benché tali lavori rappresentino un contributo oggettivamente antecedente e rilevante;
- inserire nelle proprie pubblicazioni errori nelle citazioni bibliografiche di lavori di ricercatori concorrenti al fine di limitare l'impatto delle loro pubblicazioni e il riconoscimento del loro contributo da parte della comunità scientifica;
- espandere in modo ingiustificato la lista di citazioni di una pubblicazione per incrementare le citazioni al lavoro proprio o altrui;
- imporre, nel proprio eventuale ruolo di revisore, di direttore o di responsabile editoriale di pubblicazioni scientifiche, la citazione di lavori non essenziali per la pubblicazione, allo scopo di incrementare l'impatto della propria produzione scientifica o di una rivista;
- pubblicare deliberatamente su riviste note per praticare l'editoria predatoria, al fine di eludere un'adeguata revisione paritaria.

#### **D. Nelle fasi di valutazione di persone, progetti o pubblicazioni**

##### **CONDOTTE SCORRETTE:**

1. Incuria e abuso nello svolgimento del ruolo di revisore o di responsabile/direttore di un gruppo di ricerca:
  - pubblicare come propri o utilizzare in ogni altro modo senza il permesso esplicito dell'autore testi dei quali si è acquisita la disponibilità in virtù del proprio ruolo di revisore o di responsabile/direttore di un gruppo di ricerca;
  - emettere giudizi gravemente erronei o del tutto falsi o sbilanciati al fine di ottenere un vantaggio per se stessi o per terzi;
  - impedire ingiustamente o rallentare intenzionalmente la pubblicazione di un lavoro altrui al fine di ottenere un vantaggio professionale, materiale o personale per se stessi o per terzi;
  - infrangere l'obbligo di riservatezza verso terzi, tranne nel caso in cui il lavoro sottoposto a revisione paritaria desti il sospetto di condotta scorretta o di altra infrazione.
2. Incuria e abuso nello svolgimento del ruolo di responsabile editoriale:
  - selezionare i revisori delle pubblicazioni in base a criteri diversi dalla comprovata competenza;
  - non valutare con le dovute attenzioni, obiettività ed equità le dichiarazioni di conflitti di interesse;
  - non interpretare in modo imparziale e trasparente le verifiche effettuate sulle pubblicazioni al fine di rinvenire eventuali casi di plagio, falsificazione o fabbricazione di dati;
  - non gestire in modo imparziale e congruente i casi di denuncia di condotta scorretta, compresa la gestione delle richieste di correzione/ritrattazione;
  - non tutelare le parti coinvolte in eventuali segnalazioni/denunce di condotta scorretta mediante misure atte a garantire la confidenzialità, nei limiti di legge, e a proteggere la reputazione di tutti i soggetti coinvolti.
3. Cattiva gestione dei conflitti di interesse:
  - nascondere, parzialmente o interamente, il contributo di un soggetto finanziatore della ricerca;
  - accettare fonti di finanziamento o ruoli professionali eticamente incompatibili con l'attività di ricercatore secondo criteri e norme che regolano l'istituzione di propria afferenza e il buon andamento della Pubblica Amministrazione;

- nascondere in tutto o in parte conflitti d’interesse effettivi o potenziali che possano influire sull’obiettività del proprio lavoro di revisore, quando invece sia prevista la loro esplicitazione.
- 4. Falsificazione di credenziali scientifiche nella sottomissione di pubblicazioni o progetti, o nella partecipazione a un bando di concorso:
  - falsificare parzialmente o totalmente le proprie credenziali scientifiche e i successi professionali in documenti quali ad esempio:
    - a. *Curriculum Vitae*;
    - b. firma e affiliazione indicata nelle pubblicazioni;
    - c. note biografiche presentate a congressi;
    - d. liste di pubblicazioni e pagine web curate dallo stesso ricercatore.
  - fornire deliberatamente informazioni erranee all’atto di iscriversi a un concorso o nel fare domanda di assunzione.

**PRATICHE DISCUTIBILI E/O IRRESPONSABILI:**

- rifiutarsi sistematicamente di svolgere il ruolo di revisore paritario.
- svolgere il ruolo di revisore paritario con negligenza o parzialità, ad esempio esprimendo giudizi su di un lavoro senza averlo visionato adeguatamente, o per ragioni diverse dal suo valore scientifico;
- nello svolgere il ruolo di revisore paritario, tentare di identificare l’autore di un articolo che sia stato anonimizzato dalla rivista o, qualora si comprenda chiaramente o venga involontariamente a conoscenza dell’identità dell’autore, non comunicare tale circostanza al responsabile editoriale della rivista stessa;
- tanto nel ruolo di revisore paritario, quanto in quello di responsabile editoriale, nascondere parzialmente o interamente conflitti d’interesse potenziali o effettivi che si ritiene possano influire sull’obiettività del proprio lavoro, benché non sia prevista la loro esplicitazione;
- tanto nel ruolo di revisore paritario, quanto in quello di responsabile editoriale, esprimere un parere negativo su una pubblicazione non sufficientemente motivato o tale da non consentire agli autori di poterlo contestare, nonché ritardare senza giustificati motivi la valutazione degli articoli sottomessi;
- nella partecipazione a un bando di concorso oppure a un evento scientifico o divulgativo, indicare falsamente come “pubblicato” o “in corso di pubblicazione”, un lavoro che ancora non sia tale, in documenti quali:
  - a. *Curriculum Vitae*;
  - b. firma e affiliazione indicata nelle pubblicazioni;
  - c. note biografiche presentate a congressi;
  - d. liste di pubblicazioni e pagine web curate dallo stesso ricercatore.

***E. Nei rapporti interni alle istituzioni di ricerca, nei rapporti con i colleghi e nella gestione della ricerca***

**CONDOTTE SCORRETTE:**

1. Sabotaggio dei colleghi:
  - sabotare direttamente le ricerche di colleghi, collaboratori o competitori, ad esempio danneggiando, distruggendo o manipolando materiali, esperimenti, apparati strumentali, documenti, software, dati, informazioni e ogni altro elemento necessario alle loro ricerche;
  - ostacolare o rallentare direttamente e intenzionalmente il lavoro di colleghi, collaboratori o competitori attraverso azioni deliberate o gravemente negligenti. Tale sabotaggio può configurarsi anche attraverso comportamenti quali, ad esempio:

- a. rallentare procedure burocratiche;
- b. posporre l'invio di materiali essenziali;
- c. abusare della propria influenza;
- d. impedire che altri colleghi realizzino la propria ricerca, ad esempio parlandone male sui media, facendo leva su pregiudizi, costumi locali, etc.

Non configura viceversa sabotaggio mettere in atto azioni che ostacolino o rallentino l'attività di colleghi qualora tali azioni siano finalizzate alla difesa di propri legittimi interessi;

- ritardare oltre misura il proprio contributo a un articolo o a un libro allo scopo di rallentarne la pubblicazione in quanto indesiderata per interessi personali.

2. Istigazione, facilitazione, connivenza, omertà:

- incitare una persona a comportamenti che si configurino come condotta scorretta nella ricerca secondo la definizione e gli esempi dati nelle Linee guida;
- nascondere o aiutare a celare prove di una condotta scorretta commessa da altri;
- non agire una volta che si abbiano fondate ragioni per sospettare un caso di condotta scorretta, in particolare non mettendone a conoscenza i responsabili della struttura di afferenza o le persone competenti;
- accettare di essere co-autori di una pubblicazione di cui si conosca la natura fraudolenta;
- venire a conoscenza della natura fraudolenta di una ricerca o di una pubblicazione in cui si è co-autori e non agire, informando i responsabili della struttura di afferenza e/o i direttori delle riviste scientifiche interessate nonché gli organi competenti.

3. Accuse malevole e ostacolo agli accertamenti di condotta scorretta:

- formulare intenzionalmente un'accusa infondata di condotta scorretta anche al fine di ottenere un beneficio per sé o per altri o di arrecare danno a terzi;
- tentare di confondere o ostacolare indagini su sospetti casi di condotta scorretta nella ricerca;
- iniziare, incitare o favorire rappresaglie e ritorsioni nei confronti di coloro che hanno segnalato illeciti;
- iniziare, incitare o favorire rappresaglie, ritorsioni, rivalse, intimidazioni, dirette o indirette, verso i componenti di commissioni/comitati deputati ad accertare/valutare presunti casi di condotta scorretta nella ricerca, nonché verso il personale preposto alle fasi istruttorie;
- violare intenzionalmente le procedure d'indagine stabilite dalla propria istituzione di afferenza.

4. Uso non trasparente o inappropriato dei fondi di ricerca:

- utilizzare i fondi di ricerca in modo non trasparente, non pertinente o con grave negligenza;
- utilizzare i fondi destinati alla ricerca in violazione delle procedure o senza opportuna rendicontazione.

5. Incuria e abuso del proprio ruolo:

- abusare del proprio ruolo, posizione e influenza per ottenere indebiti vantaggi, beni e favori per se stessi o per terzi oppure per danneggiare colleghi, collaboratori o competitori.

**PRATICHE DISCUTIBILI E/O IRRESPONSABILI:**

- ostacolare, rallentare, o sabotare indirettamente e involontariamente il lavoro dei colleghi attraverso la non-condivisione protratta oltre i limiti professionalmente e scientificamente giustificabili, di dati, metodi, risultati negativi di esperimenti, informazioni su errori metodologici o di altro tipo;
- manifestare incuria nello svolgimento del proprio ruolo di responsabile/coordinatore di un gruppo di ricerca;

- manifestare incuria nel proprio ruolo di mentore e guida per studenti, dottorandi e giovani ricercatori;
- intimidire studenti o ricercatori o personale subordinato;
- redigere lettere di referenze ingiustamente positive o negative al fine di condizionare impropriamente le opportunità d'impiego del ricercatore menzionato nelle stesse;
- non assumere un atteggiamento collaborativo e trasparente verso i componenti di commissioni/comitati deputati ad accertare/valutare presunti casi di condotta scorretta nella ricerca nonché verso il personale preposto alle fasi istruttorie di questi procedimenti.

#### **NOTA AL TESTO, GRUPPO DI LAVORO ED ESTENSORI**

*La Commissione per l'Etica della Ricerca e la Bioetica del CNR<sup>25</sup> pone le "Linee Guida per l'integrità nella ricerca", revisione dell'11 aprile 2019<sup>26</sup>, alla riflessione critica della comunità scientifica, in primo luogo dell'Ente, e inoltre degli esponenti delle istituzioni pubbliche, dell'industria e in generale di tutti coloro che vorranno contribuire ad assicurare una discussione ampia e competente sulla materia. Del testo esiste anche una versione in lingua inglese. Un'ulteriore revisione periodica delle Linee guida verrà curata dalla Commissione con cadenza biennale, in base alle attività di informazione e formazione che verranno realizzate presso il CNR e dei contributi che perverranno. Commenti e osservazioni possono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica [cnr.ethics@cnr.it](mailto:cnr.ethics@cnr.it).*

*Il testo originale qui pubblicato aderisce agli orientamenti presenti nelle principali Carte internazionali in materia, in particolare nella Carta europea dei ricercatori, ed è coerente con le disposizioni contenute nei Codici per l'integrità nella ricerca delle più importanti istituzioni scientifiche dei diversi Paesi del mondo, nonché con il "Codice di comportamento per i dipendenti del CNR ai sensi dell'art. 54 comma 5 D.lgs n.165 del 2001".*

*Le "Linee guida per l'integrità nella ricerca", revisione del 2019, sono state elaborate con il contributo di tutti i componenti della Commissione per l'Etica della Ricerca e la Bioetica del CNR<sup>27</sup>. Sono stati estensori delle Linee guida Cinzia Caporale e Daniele Fanelli.*

---

<sup>25</sup> Composizione attuale della Commissione (2017-2020): Massimo Inguscio (Presidente del CNR e Presidente della Commissione), Cinzia Caporale (ITB-CNR e Coordinatore della Commissione), Evandro Agazzi (Università degli Studi di Genova e Universidad Panamericana, México), Lucio Annunziato (Università degli Studi di Napoli Federico II), Francesco Donato Busnelli (Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna di Pisa), Elisabetta Cerbai (Università degli Studi di Firenze), Emilia D'Antuono (Università degli Studi di Napoli Federico II), Giuseppe De Rita (Centro Studi Investimenti Sociali – CENSIS, Roma), Carmela Decaro (LUISS Guido Carli, Roma), Laura Deitinger (Assoknowledge, Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, Roma), Ombretta Di Giovine (Università degli Studi di Foggia), Vincenzo Di Nuoscio (Università degli Studi del Molise), Daniele Fanelli (London School of Economics and Political Science, UK), Giovanni Maria Flick (Presidente emerito della Corte Costituzionale, Roma), Silvio Garattini (IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Milano), Stefania Giannini (Unesco, Parigi), Louis Godart (Accademia Nazionale dei Lincei, Roma), Giuseppe Ippolito (Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" IRCCS, Roma), Paolo Legrenzi (Università Ca' Foscari, Venezia), Ivanhoe Lo Bello (Confindustria, Roma), Vittorio Marchis (Politecnico di Torino), Armando Massarenti (Il Sole 24 Ore, Milano), Federica Migliardo (Università degli Studi di Messina), Roberto Mordacci (Università Vita-Salute San Raffaele, Milano), Demetrio Neri (Università degli Studi di Messina), Francesco Maria Pizzetti (Università degli Studi di Torino), Maria Luisa Rastello (Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRiM, Torino), Angela Santoni (Sapienza Università di Roma), Carlo Secchi (Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano), Giuseppe Testa (Università degli Studi di Milano e Istituto Europeo di Oncologia-IEO), Lorenza Violini (Università degli Studi di Milano).

<sup>26</sup> La prima versione delle linee guida per l'integrità nella ricerca è datata 10 giugno 2015.

<sup>27</sup> Oltre ai componenti sopra menzionati, hanno fatto parte dei mandati precedenti della Commissione: Ugo Amaldi (European Organization for Nuclear Research - CERN Ginevra, 2010-2013), Nicola Cabibbo<sup>†</sup> (Sapienza Università di Roma, 2009-2010), Gilberto Corbellini (Sapienza Università di Roma, 2013-2017), Maria De Benedetto (Università degli Studi Roma Tre, 2014-2016), Giuliano Ferrara (Il Foglio Quotidiano, 2009-2010), Lorenzo Leuzzi (Ufficio per la Pastorale



*Hanno fatto parte del Gruppo di Lavoro per la revisione delle Linee guida: Cinzia Caporale, Elisabetta Cerbai, Ombretta Di Giovine e Daniele Fanelli. Si ringraziano Elena Mancini e Giorgia Adamo per il contributo scientifico alla revisione.*

---

Universitaria - Vicariato di Roma, 2013-2016), Mario Magaldi (Magaldi Industrie S.r.l., 2013-2017), Luciano Maiani (Presidente del CNR, 2009-2011), Luigi Nicolais (Presidente del CNR e Presidente della Commissione, 2013-2016), Fabio Pammolli (IMT Alti Studi Lucca, 2013-2016), Giovanni Rezza (Istituto Superiore di Sanità, 2009-2017), Gianfelice Rocca (Techint Spa, 2009-2013), Stefano Rodotà† (International University College of Turin, 2013-2016), Mauro Ronco (Università degli Studi di Padova, 2013-2016).